




**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

**PROTOCOLLO GENERALE**  
Nr.0066506 Data 21/11/2018  
Tit. C Partenza



**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare – DVA – Div. III  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
**aia@pec.minambiente.it**

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Bari  
Via Nazariantz, 1 - 70100 BARI  
**prot.procura.bari@giustiziacert.it**

**Copia** ARPA Puglia – Direzione scientifica  
**tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000331 del 23/11/2016 DVA.Registro Ufficiale.U.0024159.20-10-2017 con avviso pubblicato in G.U. 12 del 16/01/2017 – Centrale Termoelettrica di Monopoli (BA) della società ITAL GREEN ENERGY S.r.l., Via Orti, 1/A - 37050 San Pietro di Morubio (VR), con Stabilimento sito in Via Baione, 232 – 70043 Monopoli (BA).

**OGGETTO:** Stato violazioni revoca di diffide - Riscontro alla Nota Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. n. DVA 0025497 del 13/11/2018 (Prot. ISPRA n. 65029 del 13/11/2018).

Dall'esame della Nota della Società ITAL GREEN ENERGY S.r.l. e della documentazione ad essa allegata è emerso che:

- per la diffida n. 1, il metodo analitico indicato nei Rapporti di Prova per il parametro n-esano (UNI EN ISO 8892) non risulta conforme a quello indicato alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (UNI 22609), ma sulla base della documentazione presentata dal Gestore i due metodi possono essere considerati equivalenti.  
Peraltro nel PMC, il metodo UNI EN ISO 8892 è considerato applicabile in alternativa a quello indicato dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- per la diffida n. 2, il rapporto di prova n° 07171000 del 21/02/2017 non dimostra la caratterizzazione del rifiuto ma dichiara che il "Gestore ha indicato per il medesimo rifiuto il codice CER 030105".  
Pertanto, in conseguenza dell'incertezza del codice CER (dichiarato solo dal Gestore) permangono dubbi sulla pericolosità del rifiuto.  
Il Gestore dovrà comunque, dimostrare di aver effettuato la caratterizzazione del rifiuto in argomento, come condizione.

Per tutto quanto sopra riportato, le diffide 1 e 2, di cui alla Nota ISPRA prot. n. 58868 del 08/10/2018 possono essere considerate come superate.

La presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Bari quale superamento dell'ipotesi di reato.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. **Guetano Battistella**